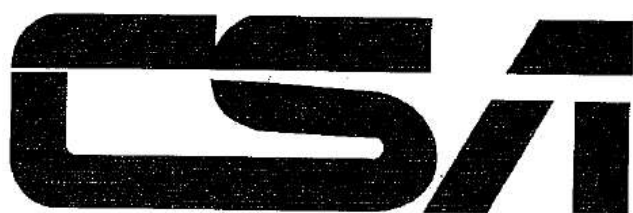
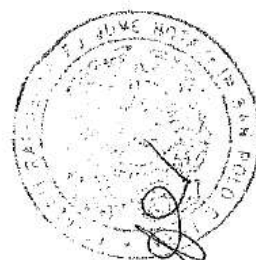


Allegato "B" al R.p.A. 60002/22203

CONSORZIO VOLONTARIO CON ATTIVITA' ESTERNA



CONSORZIO SERVIZI E APPALTI



REVISIONE N° 1 DEL 30/05/2023

Confidant 100%

Via Carlo Cadoppi, 4 - 42124 - REGGIO EMILIA - ITALY

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. L. L.' or similar.

STATUTO
DI CONSORZIO VOLONTARIO CON ATTIVITA' ESTERNA

Titolo I
Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1
Denominazione e sede

E' corrente con sede in Reggio Emilia in Via Carlo Cadoppi n. 4, il Consorzio volontario denominato: "CONSORZIO SERVIZI E APPALTI" o, in forma abbreviata, "C.S.A.".

Articolo 2
Durata

Il Consorzio ha la durata sino al 31/12/2050, salvo proroga o scioglimento anticipato da deliberarsi dall'Assemblea.

Titolo II
Scopo ed oggetto sociale

Articolo 3
Scopo sociale

Il Consorzio ha lo scopo di acquisire lavoro da eseguire a mezzo delle imprese consorziate, promuovere iniziative commerciali in favore dei consorziati, svolgere attività di consulenza e ricerca per le imprese socie ed i terzi.

Articolo 4
Oggetto sociale

Per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3, il Consorzio potrà:

- a) Partecipare a gare d'appalto pubbliche e private
- b) Gestire direttamente o a mezzo delle proprie imprese associate commesse e servizi per conto terzi
- c) Costituire gruppi di acquisto di servizi, materiali, beni mobili e immobili
- d) Organizzare e realizzare corsi di aggiornamento
- e) Svolgere attività di consulenza e ricerca
- f) proporre offerte, anche in via non esclusiva, di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico in qualità di Energy Service Companies - E.S.Co., quale società di servizi energetici, promuovendo l'ottimizzazione dei consumi energetici anche mediante le tecniche del T.P.F. (Third Party Finance) e del P.F. (Project Financing), al fine di ottenere la compressione della domanda

energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti;
g) effettuare prestazioni di servizi energetici integrati;
h) dare corso alle fasi e alle attività relative all'acquisto, all'approvvigionamento, alla produzione, all'autoproduzione ed alla ripartizione, vendita ed erogazione, anche in qualità di grossista di energia elettrica eolica solare o di altre forme di energia anche da fonti rinnovabili ed assimilate nonché di gas metano, prodotti petroliferi o idrocarburi carbone ed altre materie prime o prodotti energetici derivati ad uso industriale siano essi gassosi, liquidi o solidi;

i) svolgere altri servizi o utilità comunque funzionali e connessi alla precedente, quali accumulo trasporto e distribuzione dell'energia.

Il Consorzio potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo sociale, in misura non prevalente rispetto all'attività ordinaria, non nei confronti del pubblico e al solo fine del raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compresa, fra l'altro, la stipulazione di aperture di credito, anticipazioni bancarie, sconti, fidi bancari, mutui ed in genere ogni operazione di finanziamento ed assicurazione.

Allo stesso modo, in via meramente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, il Consorzio potrà partecipare a società di capitali, istituti, associazioni ed organismi anche consortili, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalità siano analoghe o simili alle proprie; concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie a favore e nell'interesse dei consorziati, nonché esercitare qualsiasi attività ed effettuare qualsiasi operazione ritenuta dall'Organo amministrativo necessaria ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Il Consorzio potrà ricorrere al finanziamento dei consorziati ferma restando ovviamente la libertà dei Consorziati di aderire alla richiesta di detti finanziamenti.

Articolo 5 Sede del Consorzio

E' istituito apposito ufficio del Consorzio destinato anche ad entrare in rapporti giuridici con i terzi estranei al Consorzio. Il predetto ufficio ha la sua sede presso quella dello stesso Consorzio, in Reggio Emilia Via Carlo Cadoppi n. 4.

Titolo III Consorziati

Articolo 6 Consorziati

Il Consorzio è composto da soli imprenditori, sia in forma collettiva



che individuale in numero non inferiore a due.
Chi intende essere ammesso come consorziato dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere le indicazioni previste da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7 *Ammissione*

Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide l'Organo amministrativo preposto dopo aver accertato l'esistenza dei requisiti prescritti e delle necessità e opportunità che la nuova associazione potrebbe produrre al Consorzio, entro tre mesi dalla presentazione della domanda dandone immediata comunicazione all'interessato.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel Libro consorziati dopo che, da parte del nuovo ammesso, siano stati effettuati i versamenti ed il rimborsi previsti dallo Statuto. Trascorsi 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione senza che siano stati effettuati detti adempimenti, la delibera diventerà inefficace e, quindi, la domanda si intenderà respinta.

La deliberazione è inappellabile da parte dell'aspirante consorziato.

Articolo 8 *Obblighi dei consorziati*

Il consorziato è tenuto a versare, oltre all'importo della quota di partecipazione sottoscritta, il rimborso delle spese sostenute dal Consorzio per la procedura amministrativa necessaria alla sua ammissione che viene stabilita dall'organo amministrativo preposto. I consorziati si potranno avvalere dei servizi del consorzio con le modalità fissate ed opportunamente disciplinate dagli Organi sociali e dall'eventuale regolamento interno.

I consorziati sono pertanto obbligati:

- al versamento della quota di partecipazione in unica soluzione, in misura non inferiore alla quota minima di Euro 26,00 (ventisei virgola zero zero)
- al rimborso delle spese amministrative per l'ammissione
- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali
- a non iscriversi contemporaneamente ad altre strutture che svolgono attività analoghe, salvo espressa autorizzazione dell'Organo amministrativo
- a non svolgere attività in concorrenza con quella del Consorzio
- ad adempiere ad ogni impegno contrattuale e/o economico assunto verso il consorzio.

Fermo restando che tanto il Consorzio quanto i singoli consorziati hanno come fine ultimo la concretizzazione di commesse e/o affari economici e che quindi ogni azione del consorzio viene svolta nella più assoluta buona fede, il consorziato rinuncia sin d'ora a ogni e qualunque azione legale nei confronti del consorzio per mancati introiti o lavori conseguenti a contratti non conclusi o a gare d'appalto non presentate correttamente, esclusi i casi di dolo.

Articolo 9

Perdita della qualità di consorziato

La qualità di consorziato si perde per recesso, esclusione o cessazione.

Articolo 10

Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il consorziato che, trascorso un biennio dalla data della sua ammissione al Consorzio:

- ☐ abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- ☐ non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'Organo amministrativo, entro sessanta giorni, constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente atto, legittimino il recesso, accogliendo o rigettando la domanda.

Resta inteso che il recesso potrà avvenire solo dopo che il consorziato abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti a qualunque titolo verso il Consorzio.

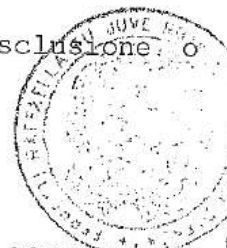
Il recesso viene annotato sul Libro dei Consorziati e diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso alla data della richiesta, se comunicato tre mesi prima della fine dell'esercizio stesso e, in caso contrario, con la chiusura del successivo periodo amministrativo.

Articolo 11

Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'Organo amministrativo può escludere il Consorziato nei seguenti casi:

- a) si renda moroso per un periodo superiore ai 30 (trenta) giorni nel versamento delle quote sociali sottoscritte, nel rimborso delle spese di ammissione o nei pagamenti di contributi o eventuali debiti contratti ad altro titolo verso il Consorzio,
- b) nel caso in cui non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto (o del regolamento interno oppure le deliberazioni adottate dagli organi statutari)
- c) nel caso in cui non adempia, senza giustificati motivi agli impegni assunti, a qualunque titolo verso il Consorzio



Handwritten signature/initials

- d) nel caso in cui non operi con il Consorzio per un periodo superiore ai 12 (dodici) mesi
 - e) nel caso in cui danneggi in qualunque modo il Consorzio o fomenti dissidi tra i Consorziati
 - f) prenda parte, senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio d'Amministrazione, ad imprese che siano in conflitto di interessi con il Consorzio.
- L'impresa esclusa, nel quadro delle eventuali responsabilità assunte nei rapporti interni con il Consorzio o con i singoli consorziati, risponde in proprio e completamente delle proprie azioni ed obbligazioni assunte e di eventuali risarcimenti di danni.

Articolo 12 *Comunicazione del recesso e dell'esclusione*

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate, mediante raccomandata con avviso di ritorno ai Consorziati interessati, i quali, in caso di esclusione, possono proporre opposizione nei termini e nei modi stabiliti dall'atto costitutivo, dallo Statuto o dai regolamenti interni.

In caso di recesso, di esclusione, di cessazione, il consorziato non ha diritto ad alcuna liquidazione della quota di partecipazione o di rimborso delle spese amministrative di associazione che rimarranno a disposizione del consorzio e del suo Fondo Consortile.

Articolo 13 *Cessazione*

La cessazione dell'attività dell'impresa consorziata deve essere effettiva e completa.

L'impresa cessata deve soddisfare completamente le obbligazioni assunte sino alla data di cessazione completa della propria attività.

TITOLO IV **Contributi - Fondo consortile - Bilancio**

Articolo 14 *Contributi e rimborsi spese*

Le imprese consorziate si obbligano di versare al consorzio:

- 1) le quote di adesione
- 2) I contributi sui lavori acquisiti e realizzati dall'impresa così come definiti dalle deliberazioni consortili.
- 3) I diritti di contratto per ogni affare concluso dal Consorzio per conto diretto e specifico dei singoli consorziati mediante applicazione di percentuale sul prezzo netto risultante dal contratto stipulato così come definite dalle deliberazioni

consortili

4) I contributi straordinari deliberati dall'Assemblea. I consorziati, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, possono aumentare le proprie quote di partecipazione al Consorzio, versando al Consorzio la cifra corrispondente.

Articolo 15 Fondo Consortile

Il fondo consortile è costituito, previo calcolo dei crediti e debiti del Consorzio:

- 1) dalle entrate di cui al precedente articolo
- 2) da eventuali introiti per risarcimento danni, penalità, ecc.
- 3) da eventuali contributi e finanziamenti di enti pubblici o privati
- 4) dai beni acquistati dal Consorzio

I consorziati e quelli che tale qualità perdono ai sensi dell'art 9 del presente Statuto, non possono chiedere la divisione del fondo. Per i nuovi Consorziati, il contributo iniziale è annualmente fissato dal Consiglio d'Amministrazione, se istituito, o dall'Assemblea dei consorziati.

L'assemblea può deliberare: "contributi straordinari in misura uguale per tutti ove il fondo consortile divenga insufficiente per la realizzazione degli scopi del contratto".

I contributi fanno carico alle imprese consorziate in misura commisurata alla percentuale di partecipazione di ciascuna al Consorzio.

L'assemblea potrà, in ogni successivo momento, deliberare la reintegrazione e gli incrementi del Fondo Consortile che si rendessero necessari. Le imprese consorziate effettueranno i versamenti relativi, secondo le quote percentuali sopra indicate, nei modi e termini stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione, ove istituito, o dall'Assemblea dei consorziati.

Allo scioglimento del Consorzio, il fondo consortile risultante dalla liquidazione finale, sarà diviso tra i soci aventi diritto al momento dello scioglimento in proporzione alle quote sottoscritte.

Articolo 16 Bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo, provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con i criteri previsti dal codice civile.

Il bilancio viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Consorziati entro i termini fissati dalla Legislazione vigente.

A norma dell'art. 2433 C.C., l'Assemblea che approva il bilancio



delibera sulla destinazione dell'eventuale utile.

TITOLO V **Responsabilità verso terzi - Sanzioni - Controllo**

Articolo 17 *Responsabilità verso i terzi*

Ai sensi e per gli effetti dell'art 2615 del c.c. per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dal Legale Rappresentante, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo consortile. I creditori particolari dei singoli consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo consortile.

Per le obbligazioni assunte dal Legale Rappresentante del Consorzio per conto dei singoli consorziati, rispondono questi ultimi solidalmente con il fondo consortile.

Fermo restando quanto sopra tutti i soci che eseguiranno lavori per conto del Consorzio manlevano sin d'ora gli altri consorziati che non interverranno in alcun modo nella esecuzione delle commesse.

Articolo 18 *Sanzioni*

Ogni impresa consorziata è responsabile degli adempimenti derivanti dalle obbligazioni assunte per loro conto dal Consorzio. Gli eventuali inadempimenti delle obbligazioni consortili saranno soggette alla regolamentazione prevista dal Codice Civile ed i diritti del Consorzio saranno esercitati dal suo Legale Rappresentante.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 2615 del C.C. per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dal Legale Rappresentante, i Terzi possono far valere i loro diritti sul fondo consortile. I creditori particolari dei singoli consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo consortile.

Articolo 19 *Controllo dell'attività dei singoli consorziati*

Ai sensi e per gli effetti dell'art 2605 del C.C. i consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte del Legale Rappresentante o suo delegato al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

TITOLO VI **Organi del Consorzio**

Articolo 20 *Organi del Consorzio*

Sono organi del Consorzio:

- L'Assemblea dei Consorziati
- Il Consiglio d'Amministrazione (se presente)
- Il Presidente
- Il Revisore Unico (se nominato)

La loro attività è regolata dalle norme sul mandato.

Articolo 21 Assemblea

Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i titolari e rappresentanti legali delle imprese di cui all'art. 6 iscritte da almeno tre mesi nel libro delle imprese consorziate, i quali possono farsi rappresentare da persone di loro fiducia con delega scritta. Ogni impresa consorziata ha diritto di voto proporzionalmente alle quote conferite rapportate alla quota minima di Euro 26,00 (ventisei virgola zero zero), con arrotondamento all'unità di Euro superiore in presenza di decimale pari o superiore a 5.

Si precisa, quanto alle modalità del calcolo del numero di voti spettanti a ciascun consorziato, che le eventuali frazioni di quota superiori comunque alla quota minima di Euro 26,00 (ventisei virgola zero zero), verranno arrotondate per difetto.

Non sono ammesse più deleghe alla stessa persona.

L'assemblea è convocata dal Presidente nei modi previsti dall'art 2479 bis del C.C.

L'avviso di convocazione può essere inoltrato, oltre che con lettera raccomandata a.r., mediante comunicazione trasmessa via telefax o posta elettronica certificata.

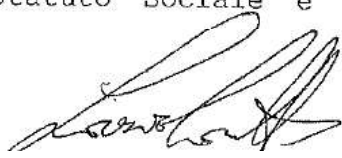
E' altresì convocata quando sia richiesta da un terzo delle quote dei consorziati.

Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto verbale in apposito registro, che dovrà essere sottoscritto dal Segretario, designato dai convenuti e dal Presidente.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un notaio.

L'Assemblea:

- a) Elegge il Presidente
- b) Delibera in merito alla costituzione o meno del Consiglio d'Amministrazione e ne elegge eventualmente i membri
- c) Approva il regolamento interno del Consorzio se esistente
- d) Delibera gli eventuali contributi straordinari a carico delle imprese consorziate
- e) Delibera in merito al ricorso a forme di prestito sociale
- f) Approva il bilancio d'esercizio entro i termini fissati per legge
- g) Delibera sulle modificazioni dello Statuto Sociale e del



Regolamento interno del Consorzio

h) Delibera sulle linee di sviluppo del Consorzio e sulle sue politiche aziendali

i) Delibera la proroga del Consorzio

j) Delibera lo scioglimento del Consorzio e provvede, ove occorra, alla nomina di uno o più liquidatori per la definizione dei rapporti in corso, per la liquidazione delle attività e passività e per la stesura del rendiconto finale.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione con voto favorevole della maggioranza dei voti calcolata sulla totalità delle imprese consorziate, eccettuate le deliberazioni che hanno per oggetto la modificazione dello statuto e del regolamento interno, lo scioglimento anticipato e la proroga della durata del Consorzio, che dovranno essere approvate dai 2/3 (due terzi) dei voti calcolati sulla totalità delle imprese consorziate.

In seconda convocazione tutte le deliberazioni sono valide a maggioranza dei voti, qualunque sia il numero delle imprese presenti, anche se rappresentate con delega.

A parità di voti le deliberazioni si devono ritenere respinte.

Articolo 22

Assemblea straordinaria

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto sociale, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori, sugli oggetti che la legge attribuisce alla sua competenza.

Articolo 23

Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione, qualora l'Assemblea deliberi la sua costituzione, è composto da tre a nove membri in numero dispari nominati dall'Assemblea.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei membri.

L'avviso di convocazione è fatto per iscritto (posta, fax, e-mail), con preavviso di un minimo di tre giorni.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza semplice dei componenti del Consiglio stesso.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza semplice dei voti dei presenti: nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni è redatto verbale in apposito registro, che dovrà essere firmato dal segretario, designato dai convenuti e dal Presidente.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per il regolare ed ordinato funzionamento del Consorzio, fatte salve le competenze riservate all'Assemblea.

Per la trattazione di affari speciali, per l'esercizio di determinate incombenze, potrà delegare i suoi poteri ad uno o più membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio in particolare:

- elegge il vice Presidente, se necessario
- nomina, sospende, e revoca il/i Direttore/i Tecnico/i, i consulenti, i dipendenti ed i legali e ne fissa le retribuzioni
- Sottopone all'Assemblea il Regolamento interno se presente
- Delibera in merito all'ammissione di nuove imprese consorziate
- Determina le percentuali di contribuzione e dei diritti di contratto
- Determina l'ammontare del numero minimo di quote sociali necessarie per l'iscrizione al consorzio e per il diritto di voto in Assemblea
- Dà mandati al Presidente il quale ha vincolo di subordinazione rispetto al Consiglio
- Redige il Bilancio da sottoporre all'Assemblea dei soci

La firma e la rappresentanza legale del Consorzio, nei confronti di terzi ed in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed, in caso di assenza o d'impedimento, al vicepresidente ed, in mancanza anche di quest'ultimo, al consigliere che verrà delegato dal Consiglio.

Il Presidente può riscuotere sia da pubbliche amministrazioni che da privati qualsiasi somma, rilasciandone liberatoria quietanza, senza bisogno di alcuna deliberazione del consiglio; nomina avvocati e procuratori alle liti e, nei casi d'urgenza, provvede con i poteri del Consiglio, adottando le relative delibere che dovranno essere trascritte in apposito libro.

Di tali delibere il presidente dovrà dare comunicazione al Consiglio nella sua prima adunanza.

La mancata ratifica della deliberazione da parte del consiglio non ha effetto verso i terzi.

Articolo 24

Presidente

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, dura in carica un anno nel caso non venga istituito il Consiglio d'Amministrazione, ed è rieleggibile. In caso di presenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente è investito degli stessi poteri di cui gode il Consiglio d'Amministrazione nel caso in cui non sia presente.

In caso di impedimento o necessità funge da Presidente persona opportunamente delegata dal Presidente.

Il Presidente rappresenta il Consorzio nei confronti di terzi.

In particolare egli:



- a) Convoca e presiede l'Assemblea
- b) Ha la firma sociale per tutti gli atti del consorzio con facoltà di aprire e gestire conti correnti bancari
- c) Provvede ai pagamenti delle spese consortili e alla riscossione dei crediti
- d) Contrae mutui e obbligazioni con istituti bancari previo parere favorevole del C.d.A. o, in sua assenza, dell'Assemblea
- e) Stipula contratti e convenzioni per il Consorzio
- f) Rappresenta il Consorzio nelle procedure consorziali, nonché in ogni grado di giurisdizione, tanto nelle liti attive che passive; propone ricorsi ordinari e straordinari, contro atti amministrativi, decisioni, sentenze e provvedimenti
- g) Rilascia fideiussioni funzionali all'attività del Consorzio
- h) Esegue gli incarichi a lui conferiti dall'Assemblea curando l'esecuzione delle rispettive deliberazioni
- i) Si occupa a mezzo di collaboratori di fiducia della gestione degli uffici del Consorzio
- j) rilascia se necessario procure notarili a persone di sua fiducia per lo svolgimento delle sue mansioni.

Articolo 25 Revisore Unico

Il Revisore Unico, se nominato, viene eletto dall'Assemblea. L'Assemblea ne determina il compenso nel rispetto delle tariffe del collegio e ordine di appartenenza.

TITOLO VII Scioglimento

Articolo 26 Scioglimento del Consorzio

Il contratto di consorzio si scioglie:

- a) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata, salvo proroga deliberata entro sei mesi dalla scadenza
- b) quando viene a mancare il numero minimo di due consorziati, se nel termine di sei mesi questo non sia ricostituito
- c) per le altre cause tassativamente previste dall'art 2611 del C.C.

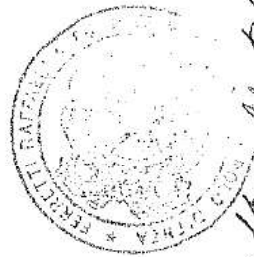
Articolo 27 Foro competente

Le eventuali controversie tra il Consorzio ed i consorziati saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Reggio Emilia ovvero, ove inderogabilmente previsto per legge, il foro competente in relazione al luogo in cui è posta la sede del consorzio.

Titolo VIII
Disposizioni finali

Articolo 28
Rinvio al Codice Civile

Per tutto quanto non è regolato nell'atto costitutivo, nello Statuto e negli eventuali Regolamenti Interni, valgono le norme del vigente Codice Civile, delle leggi speciali, nonché da ogni altra disposizione di legge compatibile in materia per le società consortili con attività esterna.



Caffarella

Lenzi

